API INDUSTRIA

ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI VERONA

Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 2 - 2016

Marzo - Aprile

Verona, 18 aprile 2016

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

ADERENTE CONFIMI

SOMMARIO

I testi integrali delle normative citate sono scaricabili sul sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

NEWS AMBIENTE

ALBO GESTORI AMBIENTALI – Chiarimenti responsabile tecnico e validità iscrizioni 3
ALBO GESTORI AMBIENTALI – Istanze in via telematica, Del. 01/2016 3
ALBO GESTORI AMBIENTALI - Diritti annuali entro il 30 aprile 2016 4
MUD 2016 - Informazioni aggiuntive per la compilazione, ISPRA 4
MUD 2016 – Ulteriori chiarimenti ISPRA 5
RECUPERO RIFIUTI – Regime semplificato, versamento diritti Registro provinciale 5
SISTRI – Approvato Milleproroghe, aggiornamento normativa 5

NEWS SICUREZZA

ATTREZZATURE – Verifiche periodiche, elenco soggetti abilitati 6
BANDO ISI INAIL - Sicurezza lavoro e bonifica amianto 6
DPI – Nuovo Regolamento europeo n. 245/2016 7
POS – Nota ministeriale per la mera fornitura di calcestruzzo 8
SICUREZZA LAVORO E CLP – D.Lgs. 39/2016 su sostanze e miscele pericolose 9

NEWS SALUTE SUL LAVORO

MEDICO DEL LAVORO - Chiarimenti art. 21 DLgs n.151/2015, prima assistenza per infortunio o malattia professionale 10

NEWS AREA TECNICA

APPARECCHI A PRESSIONE – Nuova direttiva PED D.Lgs. n. 26/2016 10
GAS FLUORURATI - Dichiarazione FGas 2016 11
IMPIANTI TERMICI A GAS COMBUSTIBILI – Disposizioni Green Economy 12
PREVENZIONE INCENDI-Omologazione manufatti imbottiti e/o prodotti di arredamento 12
PREVEZIONE INCENDI - Regola tecnica depositi gas naturale e biogas 13
PREVEZIONE INCENDI – Documento VV.F. caldaie e generatori calore domestici 13
REACH – Linee guida verifica Schede Dati di Sicurezza SDS 14
REACH - Modificata la restrizione relativa al Cadmio 14
REACH - Registrazione delle sostanze con scadenza al 2018, supporto alle imprese 15
SEVESO III - Notifica stabilimenti rischio di incidente rilevanti, art. 13 D.lgs. 105/2015 15

APPROFONDIMENTI

LA MOVIMENTAZIONE IN SICUREZZA DEI MATERIALI LAPIDEI SUI PIAZZALI – Manuale di buona prassi 16

NEWS AMBIENTE

ALBO GESTORI AMBIENTALI– Chiarimenti formazione responsabile tecnico e validità iscrizioni
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1948

Si segnalano i seguenti provvedimenti:

Circolare n. 227 del 14 marzo 2016

La Circolare n. 227 del 14 marzo 2016 contiene chiarimenti relativamente a due aspetti inerenti la formazione del responsabile tecnico. In particolare il Comitato chiarisce se a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 120/2014 sia possibile realizzare i realizzare i corsi di formazione per responsabili tecnici di cui alla delibera 3/1999, e s.m.i, e se l'attestato di partecipazione ai suddetti corsi di formazione sostituisce la verifica iniziale della preparazione del soggetto prevista dall'articolo 13, comma 1, del DM 120/2014

Delibera n. 1 del 10/02/2016

Con la Delibera n. 1 del 10 febbraio 2016 il Comitato, modificando la propria deliberazione n. 2 del 11 settembre 2013, ha previsto una modifica alla procedura di emissione e rilascio dei provvedimenti. Ha disposto, inoltre, che "l'efficacia e la validità delle iscrizioni, variazioni e rinnovi dell'iscrizione, nonché l'efficacia della garanzia finanziaria, ove prevista, decorrono dalla data nella quale i relativi provvedimenti sono formalizzati e notificati agli interessati, anche per via telematica". La deliberazione entra in vigore dal 2 aprile 2016 (*vedi articolo successivo)*

ALBO GESTORI AMBIENTALI – Istanze in via telematica, Del. 01/2016
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1978

Fonte CCIAA Venezia

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha emanato la delibera n. 1/2016 del 10 febbraio 2016 con la quale viene chiarito che i provvedimenti di iscrizione diventano validi ed efficaci dalla data di notifica alle imprese richiedenti. La notifica può essere effettuata anche per via telematica.
La delibera precisa altresì che, fino alla data di entrata in vigore del provvedimento, i provvedimenti di iscrizione sono individuati con riferimento alla data della delibera della Sezione regionale o, in alternativa, con riferimento alla data di protocollo del provvedimento stesso. Pertanto, ai fini della compilazione dei formulari di trasporto, le due date (quella di delibera di iscrizione e quella di protocollo della pratica) identificano in modo equivalente il provvedimento di iscrizione.

La suddetta Delibera n.1 del 10/02/2016, in vigore dal 2 aprile u.s., introduce, pertanto, una importante novità nell'ambito della procedura di gestione dell'istanze inviate telematicamente alla Sezione regionale.

Nell'ottica della semplificazione amministrativa nelle procedure afferenti la gestione telematica delle domande e delle comunicazioni all'Albo, il Comitato ha ritenuto di intervenire sullo specifico Regolamento introducendo con l'art. 9 bis, un diverso procedimento per l'ottenimento del titolo autorizzativo.

Le nuove disposizioni prevedono una modifica alla procedura di emissione e rilascio dei provvedimenti, con la quale si consentirà alle imprese, e alle strutture che inviano le istanze per loro conto, di **acquisire on-line ed in completa autonomia** i provvedimenti deliberati dalla Sezione, accedendo dalla propria area riservata del portale nazionale dell'Albo Gestori Ambientali; nella pagina riservata dell'impresa sarà possibile versare gli importi dovuti (marca da bollo, tassa di concessione governativa e diritti annui di iscrizione) utilizzando gli strumenti di pagamento elettronico come carta di credito, Telemaco Pay, IConto, MAV.

Una sintesi delle istruzioni relative alla nuova funzionalità è disponibile per la consultazione al paragrafo 7 nella pagina visionabile al seguente link: http://www.ve.camcom.gov.it//creare-e-gestire-l-impresa/ambiente-e-rifiuti/albo-gestori-ambientali/Istruzioni-per-l-Invio-Telematico-delle-Istanze

Altra importante novità introdotta con l'art. 1 della Deliberazione, riguarda l'efficacia e validità delle iscrizioni, variazioni e rinnovi dell'iscrizione; infatti, il Comitato Nazionale dispone che queste decorrono dalla data nella quale i relativi provvedimenti sono formalizzati e notificati agli interessati, anche per via telematica, secondo le procedure introdotte dall'art. 9bis richiamato in premessa. Dalla stessa data decorre anche l'efficacia della garanzia finanziaria, ove prevista.

ALBO GESTORI AMBIENTALI - Diritti annuali entro il 30 aprile p.v.
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1984

Le imprese iscritte all'Albo Gestori Ambientali dovranno versare entro il 30 aprile p.v. il diritto annuale di iscrizione. L'importo varia con riferimento alla categoria e alla classe di appartenenza.

L'Albo Gestori Ambientali invierà ai soggetti iscritti una comunicazione contenente le modalità per il pagamento telematico dei diritti annui e ricordando la scadenza fissata per il 30 aprile.

Per effettuare il pagamento potrà essere utilizzata la carta di credito su circuito Visa/Mastercard oppure TelemacoPay o IConto su circuito InfoCamere oppure MAV Elettronico Bancario pagabile senza alcuna commissione aggiuntiva mediante qualsiasi istituto bancario; si dovrà selezionare nel sito www.albonazionalegestoriambientali.it la voce "Login Imprese".

Nella sezione " Diritti" sono indicati gli importi dovuti e le modalità di pagamento. Il mancato pagamento comporta sospensione d'ufficio dall'albo.

MUD 2016 - Informazioni aggiuntive per la compilazione, ISPRA
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1943

Fonte Ecocerved

Sono disponibili le istruzioni aggiuntive al modello di dichiarazione, previsto dal D.P.C.M. 17 dicembre 2014, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 97 alla Gazzetta ufficiale - serie generale — n. 299 del 27 dicembre 2014, quindi per la compilazione del MUD in scadenza il 30 aprile 2016.

Possono essere scaricate dal sito di ISPRA www.isprambiente.gov.it

Tale istruzioni aggiuntive forniscono chiarimenti su alcuni punti specifici (classificazione rifiuti, nuovo CER, compilazione del modulo MG, duplicazione delle informazioni ecc)
Si ricorda che la modulistica e i soggetti obbligati sono rimasti invariati rispetto a quanto previsto per il MUD dell'anno scorso.

MUD 2016 – Ulteriori chiarimenti ISPRA
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1985

Fonte Ispra

Si ricorda che per il MUD da presentare alla Camera di Commercio entro il 30 aprile p.v. la modulistica e i soggetti obbligati sono rimasti invariati rispetto a quanto previsto per il MUD dell'anno scorso.

Al riguardo l'ISPRA, unitamente ad altri enti, ha reso disponibili le proprie istruzioni aggiuntive e chiarimenti per la compilazione del MUD 2016, conseguenti alla decisione 2014/955/UE che ha introdotto un nuovo elenco dei rifiuti CER e al regolamento n.1357/2014/UE che ha modificato le caratteristiche di pericolo dei rifiuti.

RECUPERO RIFIUTI – Regime semplificato, versamento diritti Registro provinciale
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1983

Si ricorda che il **30 aprile p.v.** scade il termine per il versamento alla Provincia territorialmente competente dei diritti annuali per l'iscrizione nel registro per le attività di recupero di rifiuti in regime semplificato. In caso di omesso versamento l'iscrizione al registro provinciale viene sospesa.

L'importo varia in base alla quantità annuale di rifiuti recuperabili trattati dall'impianto come seguente:

classe di attività	quantità annua di rifiuti recuperati	importi
classe 1	>200.000 tonn.	€ 774,69
classe 2	>60.000 tonn. e <200.000 tonn	€ 490,63
classe 3	>15.000 tonn. e <60.000 tonn.	€ 387,34
classe 4	>6.000 tonn. e <15.000 tonn.	€ 258,23
classe 5	>3.000 tonn. e <6.000 tonn.	€ 103,29
classe 6	< 3.000 tonnellate	€ 51,65

SISTRI – Approvato Milleproroghe, aggiornamento normativa
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1941

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016 la Legge n. 21 del 25 febbraio 2016 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (cosiddetto Milleproroghe).

L'art. 8 recante "Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare" modifica al comma 3-bis e al comma 9 l'articolo 11 del DL 101/2013 convertito in Legge 125/2013.

In particolare viene prorogato **fino al 31 dicembre 2016** il periodo del doppio binario durante il quale i nuovi obblighi di tracciamento informatico coesistono con quelli cartacei dei formulari, registri di carico/scarico e Mud e restano sospese le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di tracciamento informatico.
Sempre fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Consip Spa con bando pubblicato il 26 giugno 2015, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 152/2006 (sanzioni per l'omessa iscrizione al SISTRI da parte dei soggetti obbligati e/o l'omesso pagamento del contributo SISTRI), sono ridotte del 50 per cento.

ATTREZZATURE – Verifiche periodiche, elenco soggetti abilitati
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1977

Fonte Ministero Lavoro

Con il Decreto direttoriale del 18 marzo 2016 è stato adottato l'elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il suddetto elenco sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto direttoriale del 22 settembre 2015. Se ne dà avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2016.

BANDO ISI INAIL - Sicurezza lavoro e bonifica amianto
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1940

Fonte www.aniem.it

Si ricorda che **dal 01.03.2016** le imprese potranno inoltrare online le domande di finanziamento al bando ISI 2015, da 276 milioni di euro, presentando progetti per il miglioramento dei luoghi di lavoro e per la bonifica dall'amianto.
E' infatti partito ilo bando INAIL, che permetterà l'inoltro di tali domande fino alle ore 18:00 del 5.05. 2016.
Tramite la procedura online le imprese registrate possono:
- effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
- verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
- salvare la domanda inserita;
- effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto "invia".

Si ricorda che i soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale e iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura. Nello specifico, possono accedere agli incentivi INAIL:
1. progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
2. progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
3. progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.

In particolare, tra gli interventi relativi alla bonifica da amianto sono segnalati:
- la rimozione di intonaci in amianto applicati a cazzuola o coibentazioni;
- la rimozione di materiali contenente amianto da mezzi di trasporto;
- la rimozione di materiali contenente amianto da impianti e attrezzature;
- la rimozione di piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto;
- la rimozione di coperture in amianto;
- la rimozione di cassoni, canne fumarie, pareti, condutture costituiti da cemento amianto.

Per risultare ammissibili però, è necessario che la rimozione preveda il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata per materiali contenenti amianto.
Le imprese possono presentare un solo progetto per una sola unità produttiva, riguardante una sola tipologia tra quelle indicate.

Il contributo erogato, in conto capitale, è pari al 65% delle spese sostenute dall'impresa per la realizzazione del progetto, al netto dell'Iva. Il contributo massimo erogabile è pari a 130.000 euro; il contributo minimo ammissibile è pari a 5.000 euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di contributo.

I finanziamenti a fondo perduto - ripartiti su singoli avvisi regionali pubblicati sul portale dell'INAIL - vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande.
Il contributo viene erogato a seguito del superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto ed è cumulabile con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito.

Dal 12 maggio 2016 le imprese che avranno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato definitivamente la propria domanda potranno accedere all'interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice identificativo che le identificherà in maniera univoca. Successivamente le imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al contributo, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda, ottenuto mediante la procedura di download.

La data e gli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico per l'invio delle domande saranno pubblicati sul sito INAIL a partire dal 19 maggio 2016.

DPI – Dispositivi di Protezione Individuale, nuovo Regolamento europeo n. 245/2016
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1990

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 81 serie L del 31.03.2016 il Regolamento UE 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.

Il nuovo regolamento stabilisce requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell'Unione.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2018, ad eccezione:
a) degli articoli da 20 (notifica degli organismi di valutazione della conformità) a 36 (coordinamento degli organismi) e dell'articolo 44 (procedura di Comitato), che si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016;
b) dell'articolo 45, paragrafo 1 (gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni) che si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.

Il nuovo regolamento contiene 48 articoli e 10 allegati, che si riepilogano:

- ALLEGATO I CATEGORIE DI RISCHIO DEI DPI
  Il presente allegato definisce le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori.
- ALLEGATO II REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E DI SICUREZZA
  I requisiti essenziali di salute e di sicurezza elencati nel presente regolamento sono inderogabili. Gli obblighi relativi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza si applicano soltanto se per il DPI in questione sussiste il rischio corrispondente. I requisiti essenziali di salute e di sicurezza sono interpretati e applicati in modo da tenere conto dello stato della tecnica e della prassi al momento della progettazione e della fabbricazione, nonché dei fattori tecnici ed economici, che sono conciliati con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza. Il fabbricante effettua una valutazione dei rischi al fine di individuare i rischi che concernono il suo DPI. Deve quindi progettarlo e fabbricarlo tenendo conto di tale valutazione.

In sede di progettazione e di fabbricazione del DPI, nonché all'atto della redazione delle istruzioni, il fabbricante considera non solo l'uso previsto del DPI, ma anche gli usi ragionevolmente prevedibili. Se del caso, occorre assicurare la salute e la sicurezza delle persone diverse dall'utilizzatore

- ALLEGATO III DOCUMENTAZIONE TECNICA PER I DPI

  La documentazione tecnica deve specificare i mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità dei DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili cui fa riferimento l'articolo 5 e stabiliti nell'allegato II
- ALLEGATO IV CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE

  E' la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il DPI interessato soddisfa i requisiti applicabili del presente regolamento
- ALLEGATO V ESAME UE DEL TIPO

  E' la parte di una procedura di valutazione della conformità in cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico del DPI e verifica e certifica che tale progetto tecnico soddisfa i requisiti del presente regolamento applicabili ad esso
- Allegato VI CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE

  La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione è la parte della procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 3 e garantisce e dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il DPI interessato è conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfa i requisiti applicabili del presente regolamento.
- ALLEGATO VII CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE UNITO A PROVE DEL PRODOTTO SOTTO CONTROLLO UFFICIALE EFFETTUATE A INTERVALLI CASUALI

  La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali è la parte della procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3, 5.2 e 6 e garantisce e dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il DPI oggetto delle disposizioni del punto 4 è conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfa i requisiti applicabili del presente regolamento.
- ALLEGATO VIII CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ DEL PROCESSO DI PRODUZIONE

  La conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione è la parte della procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 5 e 6 e garantisce e dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il DPI interessato è conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfa i requisiti applicabili del presente regolamento.
- ALLEGATO IX DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE N. … (fac simile)
- ALLEGATO X TAVOLA DI CONCORDANZA tra la Direttiva 89/686/CEE ed il Presente regolamento

POS – Piano Operativo Sicurezza, nota ministeriale per la mera fornitura di calcestruzzo
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1961

Fonte sito Ministero Lavoro

La Direzione generale per l'Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la nota n. 2597 del 10 febbraio 2016, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) da parte di aziende fornitrici di calcestruzzo nei cantieri temporanei o mobili, quali definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del TU in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nell'ipotesi di fornitura di materiali e/o attrezzature, è necessario che l'ispettore verifichi precisamente se si tratta di una "mera" fornitura oppure di una vera e propria fornitura e posa in opera (in quest'ultima il fornitore partecipa alle lavorazioni che si svolgono in cantiere).

Nel primo caso, non si potrà esigere il POS o il DUVRI, ma si dovrà verificare che sia stata data attuazione a quanto disciplinato dall'art. 26, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Viceversa, nel secondo caso (fornitura e posa in opera), l'ispettore dovrà verificare la presenza del POS e l'analisi dei rischi interferenti nel PSC o nel DUVRI.

SICUREZZA LAVORO E CLP – D.Lgs. 39/2016 su sostanze e miscele pericolose
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1987

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2016 il D.lgs 15 febbraio 2016, n. 39 recante "Attuazione della direttiva 2014/27/UE del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e la direttiva 2004/37/CE allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008"(cosiddetto CLP).

Il decreto, in vigore dal 29 marzo u.s., emanato per adeguare la normativa italiana alla disciplina comunitaria per quanto riguarda i rischi di esposizione ad agenti chimici e cancerogeni, modifica con l'art.1 il Testo Unico Sicurezza Lavoro D.Lgs. 81/2008. Il decreto in esame D.Lgs. 39/2016 modifica, inoltre, con l'art. 2 il Testo Unico tutela maternità e paternità D.Lgs. 151/2001 e con l'art. 3 la Legge n. 977/1967 relativa alla tutela lavoro di bambini e adolescenti, inserendo i riferimenti alla classificazione di sostanze e miscele oggi vigenti.

Per quanto riguarda le modifiche al testo unico sicurezza D.Lgs. 81/2008 il decreto sostituisce, nel titolo IX che riguarda l'esposizione dei lavoratori agli agenti chimici e cancerogeni, i precedenti riferimenti normativi con quelli aggiornati per quanto riguarda le sostanze e le miscele.

Nel segnale di avvertimento "Pericolo generico" viene aggiunto "Questo cartello di avvertimento non deve essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le sostanze chimiche o miscele pericolose, fatta eccezione nei casi in cui il cartello di avvertimento e' utilizzato conformemente alla presente sezione per indicare i depositi di sostanze o miscele pericolose".

Sui recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose conformemente ai criteri relativi a una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute in conformità del Regolamento CLP n. 1272/2008, ma anche i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare tali sostanze o miscele pericolose, devono essere etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo in conformità al regolamento.

Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, tranne nel caso in cui l'etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo.
Se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente per mettere in guardia dalle sostanze chimiche o miscele pericolose, occorre utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui al regolamento CLP n. 1272/2008. I cartelli o l'etichettatura vanno applicati, secondo il caso, nei pressi dell'area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio.

Viene precisato che spetta al fornitore delle sostanze e delle miscele fornire anche le schede di sicurezza aggiornate secondo la vigente normativa, complete di tutti i dati necessari.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare i rischi connessi alla sostanza o alla miscela quando viene introdotta nel ciclo produttivo, e fondamentali sono le informazioni contenute nella scheda dati di sicurezza e negli eventuali scenari d'uso.

MEDICO DEL LAVORO - Chiarimenti art. 21 DLgs n.151/2015, prima assistenza per infortunio o malattia professionale
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1963

Fonte sito Ministero Salute

Con l'entrata in vigore dell'articolo 21 del decreto legislativo 151/2015 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, vengono introdotte numerose novità in merito alla certificazione sanitaria in ambito lavorativo.

A seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute al Ministero della salute, la Direzione Generale della prevenzione sanitaria ha emesso una circolare per assicurare una corretta e univoca lettura delle disposizioni contenute nell'art. 21 comma 5, che recita:
"Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore".

Il Ministero precisa che il generico riferimento a “qualunque medico”, contenuto nella disposizione, non attiene a tutti i medici iscritti all’ordine che occasionalmente potrebbero, in situazioni di urgenza o di emergenza, essere chiamati ad intervenire per prestare un primo soccorso ad un soggetto vittima di infortunio.

E' necessariamente da circoscrivere alla sola previsione di richiesta di intervento professionale che rientri in una prestazione inquadrabile come “prima assistenza”, intesa quale prestazione professionale qualificata rientrante nell’ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base. Ne consegue che l’intervento di prima assistenza, realizzandosi all’interno di una cornice organizzativa strutturata , non presuppone necessariamente la disponibilità personale e continuativa di apparati tecnologici e di connettività fissa e mobile da parte del medico.

NEWS AREA TECNICA

APPARECCHI A PRESSIONE – Nuova direttiva PED D.Lgs. n. 26/2016
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1962

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2016 il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 recante la nuova disciplina sugli apparecchi a pressione.
(nuova direttiva PED).

Con tale provvedimento, che modifica il precedente Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 93, viene data attuazione alla direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione).

Il nuovo decreto, in vigore dal 19 marzo u.s., si applica dal 19 luglio 2016, ad esclusione della disciplina relativa alla classificazione delle attrezzature a pressione, applicata dal 1° giugno 2015, come previsto dal Ministero dello Sviluppo Economico, con lettera circolare n. 0069094 del 15 maggio 2015 pubblicata sul proprio sito.

In particolare precisava che le disposizioni relative alla nuova classificazione delle attrezzature a pressione dovevano essere applicate a partire dal 1° giugno 2015; nel caso di una diversa classificazione di una attrezzatura a pressione da immettere sul mercato dopo il 1° giugno 2015, a fronte dell'aumento del rischio derivante della modifica della classificazione del fluido contenuto, doveva essere attivata la relativa valutazione di conformità prevista per la nuova classificazione; fino al recepimento delle restanti parti della nuova Direttiva, continuavano ad applicarsi le disposizioni previste dalla precedente direttiva PED 97/23/UE.

Il nuovo D.Lgs. 26/2016, oltre a modificare l'apparato sanzionatorio, introduce modifiche per quanto riguarda gli obblighi di fabbricanti, importatori, rappresentanti autorizzati, distributori; modifica i criteri di classificazione delle attrezzature a pressione, le procedure di valutazione della conformità, le procedure per l'approvazione europea dei materiali.

Vengono abrogati gli allegati IV (contenente i criteri minimi che devono essere osservati per la designazione degli organismi notificati), V (contenente i criteri da soddisfare per l'autorizzazione degli ispettorati degli utilizzatori) e VI (disposizioni concernenti la marcatura CE).

Vengono sostituiti gli allegati I (contenente i requisiti essenziali di sicurezza), II (le tabelle di valutazione della conformità), III (relativo alle procedure di valutazione della conformità) e VII (relativo alla dichiarazione di conformità UE).

GAS FLUORURATI - Dichiarazione FGas 2016, dati riferiti all'anno 2015
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1979

Fonte sito sinanet.isprambiente.it

È possibile collegarsi al sistema on-line per la compilazione della dichiarazione F-Gas ai sensi dell'art.16, comma 1, del DPR 43/2012, riferita all'anno 2015.

Si ricorda che il termine ultimo per la consegna è il 31 maggio 2016.

Si precisa che l'entrata in vigore del nuovo Regolamento UE n.517/2014 non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas. Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra, non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas la nuova unità di misura espressa in CO_2 equivalenti.

Per la compilazione della Dichiarazione si rendono disponibili i seguenti documenti:
istruzioni per la registrazione
istruzioni per la compilazione
istruzioni per il caricamento massivo

A supporto della compilazione è inoltre disponibile l'elenco delle FAQ, dove sono riportate le risposte ai quesiti più frequenti posti dagli utenti.

Collegamenti utili
Un'informazione completa sul Regolamento (UE) n.517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra che abroga il precedente Regolamento (CE) n.842/2006 disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

Sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Per un'informazione completa sull'attuazione in Italia del Regolamento (CE) n.842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

Sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Per un'informazione completa sulla dichiarazione ai sensi dell'art.16 comma 1 del DPR 43/2012, sul sito del Ministero dell'Ambiente:
Sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Per informazioni sul Registro telematico nazionale delle persone e delle persone certificate:
Gas Fluorurati - Registro nazionale

Supporto ai dichiaranti
Contatti e assistenza sulla dichiarazione:**dichiarazionefgas@isprambiente.it**

IMPIANTI TERMICI A GAS COMBUSTIBILI – Disposizioni Green Economy
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1980

Si evidenzia che l'articolo 73 della Legge "Green Economy"del 28 dicembre 2015 n. 221 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2016 n. 13), ha escluso l'applicazione delle disposizioni relative ai requisiti tecnici e costruttivi previste dal Testo unico ambientale (parte II dell'allegato IX, alla parte quinta, del D.Lgs n. 152/2006), per alcune tipologie d'impianti termici alimentati con gas combustibili.

In particolare detta esclusione si applica agli impianti termici alimentati da gas combustibili che rientrano nel campo di applicazione della norma UNI 11528, che fornisce i criteri per la progettazione, l'installazione e la messa in servizio degli impianti civili extradomestici a gas della 1^, 2^ e 3^ famiglia, nonché all'installazione di apparecchi installati in batteria o in cascata qualora la portata termica complessiva risulti maggiore di 35 kW.

Non rientrano nell'esclusione di cui sopra gli apparecchi indicatori di cui al punto 5 della parte II dell'allegato IX alla parte quinta del D.Lgs n. 152/2006.

PREVENZIONE INCENDI-Omologazione manufatti imbottiti e/o prodotti di arredamento
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1942

Fonte www.vigilfuoco.it

Resa disponibile dal Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, la Circolare n.1/2016 prot. n. 2307 del 24 febbraio 2016 relativa alla Omologazione dei materiali ai sensi del DM 26 giugno 1984.

La Circolare fornisce chiarimenti in merito ai criteri di rilascio dell'omologazione di manufatti imbottiti o in generale, di prodotti di arredamento , in risposta a diversi quesiti relativi alla possibilità di omologare manufatti prodotti da società operanti nel settore della reazione al fuoco realizzati con moderne modalità costruttive ovvero con design sempre più ricercati.

Vengono fornite indicazioni per i materiali di finitura di mobili imbottiti, l'utilizzo di materiali di chiusura di mobili imbottiti, per le sedie non imbottite con seduta e schienale in materiale non rigido, per l'omologazione in serie di supporti imbottiti di materassi (sommier), per testiere imbottite, per i topper (materassi di spessore ridotto rispetto ai materassi comunemente intesi), per i coprimaterasso e infine per i materassi sfoderabili.

PREVEZIONE INCENDI - Regola tecnica depositi gas naturale e biogas
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1945

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12.02.2016 il Decreto del Ministero dell'Interno 3 febbraio 2016 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8"

Allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, i dispositivi dei depositi di gas naturale e di biogas sono realizzati e gestiti in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza".

Le disposizioni tecniche per consentire il raggiungimento di questi obiettivi sono precisate nell'Allegato 1 del decreto.

PREVENZIONE INCENDI – Documento VV.F. caldaie e generatori di calore in ambienti domestici
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1989

Fonte www.vigilfuoco.it

Resa disponibile nel sito dei Vigili del Fuoco www.vigilfuoco.it alla sezione Biblioteca digitale una Guida contenente indicazioni sulle "cause d'incendio e/o di esplosione nelle caldaie e generatori di calore in ambienti domestici".

Il documento, realizzato a cura del Nucleo Investigativo Antincendi di Roma, parte dalla considerazione che gli incidenti domestici rappresentano un problema di rilevanza sociale per l' impatto psicologico che hanno sulla popolazione che considera la casa il luogo sicuro per eccellenza. In Italia, su circa 60 milioni di abitanti, gli individui coinvolti in incidenti domestici in un anno sono circa 2,8 milioni, con un numero di incidenti pari a circa 3,3 milioni.

Questi incidenti determinano un numero di vittime che varia, secondo le diverse stime disponibili, tra 4.500 e 8.000. Il gruppo sociale più coinvolto è quello delle donne che lavorano tra le mura domestiche. Circa 900.000 incidenti domestici interessano i maschi, con una percentuale pari al 27,5%, ma ben 2.400.000 sono gli incidenti che vedono coinvolte le donne, con una percentuale del 72,5%.

Secondo la definizione data dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) nelle indagini multiscopo, l'infortunio di tipo domestico è un incidente che presenta determinate caratteristiche:

- l'evento comporta la compromissione temporanea o definitiva delle condizioni di salute di una persona, a causa di lesioni di vario tipo;
- l' evento è accidentale, si verifica cioè indipendentemente dalla volontà umana;
- l'evento si verifica in un' abitazione, intesa come l' insieme dell ' appartamento vero e proprio e di eventuali estensioni esterne (balconi, giardino, garage, cantina, scala, ecc). Non è rilevante il fatto che l' abitazione sia di proprietà della famiglia stessa o appartenga ad altri. L'incidenza del rischio è legata direttamente alla quantità di tempo trascorsa in casa. Secondo gli studi fatti dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (INAIL), tra le cause della genesi e della gravità degli incidenti domestici ci sono il cambiamento della struttura sociale, la scarsa informazione dei cittadini, le carenze assistenziali e quelle strutturali di case e accessori.

Le conseguenze sulla salute, sono traumi di diversa gravità che possono comportare invalidità e, in molti casi, anche la morte.

Tra i vari incidenti domestici particolare gravità caratterizzano quelli dovuti ad intossicazione da monossido di carbonio e ad incendio e/o esplosione a causa dell ' uso di gas combustibile, distribuito attraverso reti o in bombole, o provocati da malfunzionamento dei camini e dei condotti fumari.

E' da questa rinnovata consapevolezza che è scaturita l'intenzione di fare una riflessione sulle cause e sulle azioni che si possono compiere per diminuire tali incidenti; è nata quindi l' idea di questa pubblicazione realizzata dal Nucleo Investigativo Antincendio e curata dal suo dirigente ing. Michele Mazzaro.

La pubblicazione fornisce alcuni dati tecnici sui gas più comuni utilizzati negli ambienti domestici e mostra, attraverso una serie di immagini commentate, numerose situazioni potenzialmente pericolose dovute ad errori di installazione o a cattive manutenzioni.

L'intento è quello di utilizzare l' esperienza operativa maturata nel diuturno servizio di soccorso svolto sul territorio dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per fornire informazioni tecniche utili ai cittadini nonché un ausilio al personale chiamato a svolgere l' attività investigativa tesa a rintracciare le cause di incendio e di esplosione in presenza di caldaie e generatori di calore in ambiente domestico, prediligendo un approccio sintetico e il più possibile orientato a fornire soluzioni pratiche.

REACH – Linee guida verifica Schede Dati di Sicurezza SDS
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1946

Pubblicato dalla Regione Lombardia il Decreto n. 977 del 16 febbraio 2016, n. 977 contenente le "Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei regolamenti n. 1907/2006 (Reach) e n. 1272/2008 (CLP)".

Il documento contiene indicazioni sui requisiti generali delle SDS, per l'identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa e dei pericoli, sulla composizione/informazione sugli ingredienti, sulle misure di primo soccorso, antincendio e in caso di rilascio accidentale, sulla manipolazione e immagazzinamento, sul controllo dell'esposizione/protezione individuale, sulle proprietà fisiche e chimiche, sulla stabilità e reattività, informazioni tossicologiche ed ecologiche, sullo smaltimento, sul trasporto e sulla regolamentazione.

REACH - Modificata la restrizione relativa al Cadmio
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1947

Con il Regolamento 217/2016 (pubblicato sulla G.U.U.E. Serie L 40/5 del 17 febbraio 2016) è stata modificato il paragrafo 2 della voce 23 (REACH – All. XVII) relativa al cadmio.

Le novità introdotte da detto Regolamento UE riguardano il limite di concentrazione di cadmio (espresso in Cd metallico) nelle pitture con i codici [3208] e [3209]. In particolare il paragrafo 2 della voce 23 è stato implementato specificando il divieto all'uso del cadmio e l'immissione in commercio nelle pitture con i codici [3208] e [3209] in concentrazione (espressa in Cd metallico) pari o superiore allo 0,01 % in peso.

Questo limite di concentrazione è stato introdotto con lo scopo di chiarire che la presenza involontaria di cadmio come impurità nelle pitture in misura inferiore a tale limite non comporta la violazione della restrizione.

REACH - Registrazione delle sostanze con scadenza al 2018, supporto alle imprese
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1986

Fonti: ECHA, Ministero dello Sviluppo Economico, ISPRA

Tutte le sostanze chimiche prodotte o importate nello Spazio economico europeo, in una fascia compresa tra 1 e 100 tonnellate l'anno, devono essere registrate entro il **31 maggio 2018** presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).
Si tratta dell'ultimo termine di registrazione stabilito dal regolamento CE n. 1907/2006 (cd. REACH) per le sostanze chimiche già esistenti. Un obbligo per le imprese che consentirà però di raccogliere enormi quantità di dati sulle sostanze fabbricate o usate in Europa, migliorando, in ultima analisi, la salute dell'uomo e dell'ambiente.

Poiché il processo di registrazione ai sensi del regolamento REACH è oneroso, è essenziale che le imprese si preparino con sufficiente anticipo. ECHA ha semplificato il processo in 7 fasi. Ognuna di queste fasi è dettagliatamente descritta, con informazioni e suggerimenti chiave, nonché collegamenti ad altri documenti utili, sul sito dell'ECHA (REACH 2018).

Nell'ambito delle attività condotte a livello nazionale, il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce il servizio di supporto alle imprese per gli adempimenti previsti dal Regolamento REACH.

Si rimanda ai seguenti link, per approfondimenti:
http://reach.mise.gov.it/ e http://reach.mise.gov.it/registrazione-2018

SEVESO III - Notifica gestori stabilimenti rischio di incidente rilevanti, art. 13 D.lgs. 105/2015
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1976

Fonti Ministero Ambiente e ISPRA

L'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 dispone che il gestore di uno stabilimento in cui sono presenti sostanze pericolose in quantitativi superiori alle soglie di assoggettabilità previste dal suddetto decreto, trasmetta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite l'ISPRA, nonché agli altri soggetti pubblici in indirizzo (Comitato Tecnico Regionale, Regione e soggetto da essa designato, Prefettura, Comune, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco) **una notifica**, con le modalità indicate al comma 5 del medesimo articolo. Tale comma prevede che la notifica sia trasmessa, a regime, dal gestore ai destinatari **in formato elettronico,** utilizzando i servizi e gli strumenti di invio telematico messi a disposizione attraverso l'Inventario nazionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, predisposto dall'ISPRA e coordinato dal MATTM.

In attuazione della suddetta disposizione, **è disponibile, a partire dal 15 aprile 2016,** presso il sito web ISPRA: https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/
l'applicativo web "SEVESO III.0 - Sistema Comunicazione Notifiche", per l'invio alle amministrazioni pubbliche destinatarie, da parte dei gestori degli stabilimenti soggetti alla disciplina "Seveso", delle notifiche di cui all'art. 13, comma 1 del citato decreto legislativo. Il servizio consentirà al gestore, previo accreditamento, di compilare on-line la notifica, inserendo i dati richiesti nel relativo modulo contenuto nell'allegato 5 al D.lgs. 105/2015, e di inviarla automaticamente ai destinatari via posta elettronica certificata (PEC) e con firma digitale.

Le notifiche predisposte dai gestori tramite il servizio on-line ISPRA saranno recapitate direttamente dall'applicativo web agli indirizzi PEC delle amministrazioni indicate dai gestori nella sezione D1 del modulo dell'allegato 5 al D.lgs. 105/2015.

Si evidenzia che, a partire dal 1° giugno 2016, il servizio sarà avviato in via definitiva e pertanto, conformemente a quanto previsto dalla norma, costituirà il tramite esclusivo per la ricezione delle notifiche dei gestori. E' previsto un periodo di transizione, fino al 31 maggio 2016 durante il quale i gestori potranno continuare ad utilizzare la modalità, finora utilizzata di trasmissione della notifiche a tutti i destinatari via posta elettronica certificata firmata digitalmente. Dal 1 giugno 2016 l'invio sarà possibile solo per via telematica tramite l'applicativo web messo a disposizione da ISPRA all'indirizzo: https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/

Ulteriori indicazioni per la compilazione e trasmissione, da parte dei gestori degli stabilimenti, delle notifiche di cui all'art. 13 del Dlgs. n. 105/2015 e per il pagamento delle relative tariffe sono disponibili presso il sito web ISPRA, al seguente link

Nella sezione sono anche riportate, in sintesi, le attività svolte dall'ISPRA/Servizio Rischio Industriale per il controllo dei pericoli di incidente rilevante e documentazione tecnica sull'argomento.

- Indicazioni per i gestori fino al 15 aprile 2016
- Indicazioni per i gestori dal 15 aprile 2016 al 31 maggio 2016
- Indicazioni per i gestori dal 1 giugno 2016
- Il nuovo Modulo di Notifica introdotto dal D.lgs n. 105 del 26 giugno 2015
- Guida tecnica alla compilazione del Modulo di Notifica
- Sistema Tariffario – Notifiche di cui all'articolo 13
- Sistema Tariffario – Istruttorie delle proposte di valutazione di cui all'articolo 4
- Responsabilità

APPROFONDIMENTI

LA MOVIMENTAZIONE IN SICUREZZA DEI MATERIALI LAPIDEI SUI PIAZZALI – Manuale di buona prassi
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1988

Fonte Sportello Unico Prevenzione Uls n. 12 di Viareggio www.sup.usl12.toscana.it

Si ritiene opportuno segnalare la seguente pubblicazione relativa alla movimentazione in sicurezza dei materiali lapidei sui piazzali.

Il manuale "La movimentazione in sicurezza dei materiali lapidei sui piazzali" descrive le buone pratiche per le operazioni di movimentazione del materiale lapideo nei piazzali della lavorazione del marmo, alla luce del Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro D.Lgs.81/2008.
Il testo nasce dall'analisi degli infortuni sul lavoro accaduti in Versilia durante le manovre di movimentazione del materiale in tali ambienti di lavoro.

Con questa iniziativa congiunta INAIL, Comitato Paritetico Marmo e Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL 12 di Viareggio, le esperienze maturate negli ultimi anni sono raccolte in un'unica pubblicazione che si propone di fornire alle aziende materiale utile alla stesura ed integrazione delle proprie procedure e per l'attività di formazione del personale che opera nei piazzali.

Nota: alla pagina 60, al quarto capoverso la frase "...l'articolo 26 prevede inoltre la redazione di un documento..." va sostituita con "l'articolo 26 prevede, inoltre, la redazione di un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure da adottare per eliminre o, ove possibile, ridurre, al minimo, i rischi di interferenze...".

INDICE

Premessa
Glossario dei termini
Introduzione
1 - I PIAZZALI DI MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO
1.1 - Piazzali
1.1.1 - Viabilità
1.1.2 - Aree di sosta
1.1.3 - Zona di carico e scarico
1.1.4 – Condizioni delle superfici del piazzale
1.2 - Segnaletica
1.2.1 - Segnaletica orizzontale
1.2.2 - Segnaletica verticale
1.2.3 - Colori di sicurezza
1.2.4 - Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
1.2.5 - Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
1.2.6 - Condizioni d'impiego dei cartelli segnaletici
1.2.7 - Tipologie di cartelli segnaletici
1.2.8 - Segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo
1.2.9 - Segnali gestuali
1.2.10 - Prescrizioni per i segnali verbali
2 - I RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA
2.1 - La salute sul lavoro
2.2 - I principali rischi durante le operazioni di movimentazione
3 - GLI ELEMENTI DI SICUREZZA
3.1 - Le attrezzature di lavoro nei piazzali
3.1.1 - Apparecchi di sollevamento
3.1.2 - Accessori di sollevamento
3.1.3 - Attrezzature di piazzale
3.2 - Le modalità operative e comportamentali
3.2.1 - Procedure di lavoro
3.2.2 - Ruoli
3.2.3 - Posizione di sicurezza
3.2.4 - Sequenza delle operazioni
3.2.5 - Trasporto dei materiali lapidei
3.2.6 - Riepilogo delle Regole di movimentazione
4 - LA NORMATIVA
4.1 - Quadro normativo in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro
4.2 - Assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni sul lavoro
ALLEGATO: "La movimentazione in sicurezza dei materiali lapidei sui piazzali" - schede riassuntive 83

link al manuale
http://www.apiverona.it/files/ambiente_sicurezza/2016_news/14042016La_movimentazione_in_sicurezza_dei_Materiali_Lapidei.pdf